



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO DI PARITA'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24.11.2014

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI PARITÀ

I N D I C E

Art. 1 - Istituzione dell'Organismo

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Compiti

Art. 4 - Composizione

Art. 5 - Funzioni del Presidente e modalità di funzionamento dell'Organismo

Art. 6 Durata in carica

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione dell'Organismo di parità

1. E' istituito presso il Comune di Portogruaro l'Organismo di parità per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. L'organismo di parità si integrerà e si coordinerà, nello svolgimento della propria attività, con la Commissione Consiliare operante in seno al Consiglio Comunale in materia di pari opportunità;

Art. 2

Finalità

1. L'organismo di parità è organismo permanente di consultazione del Comune nelle iniziative riguardanti la condizione femminile per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale.
2. Inoltre l'organismo potrà proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine, sociale, culturale, e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Art. 3

Compiti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 l'organismo di parità esplica le seguenti funzioni:
 - a. promuove iniziative per valorizzare la cultura, le attività delle donne ed i temi sulla salute delle donne;
 - b. promuove indagini, ricerche ed analisi sulla condizione delle donne e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio, e ne promuove la diffusione dei risultati
 - c. propone interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
 - d. predispone progetti di azioni positive in relazione alle normative di riferimento;
 - e. sensibilizza le persone di entrambe i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - f. promuove la partecipazione delle donne alle occasioni e nei processi istituzionali di confronto con la cittadinanza (Consigli Comunali, riunioni istituzionali...);
 - g. collabora con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità.

Art. 4

Composizione

1.L'Organismo di parità è composto da 11 componenti, così suddivisi:

- Assessore delegato alle Pari Opportunità, con compito di presiedere le riunioni e regolarne i lavori
- 4 membri componenti del Consiglio Comunale di cui due designati congiuntamente dai capigruppo di maggioranza e due designati congiuntamente dai capigruppo di minoranza
- 1 rappresentante designato dalla Rete Interdistrettuale delle Istituzioni Scolastiche
- 1 rappresentante designato dalle associazioni femminili operanti a livello locale
- 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
- 1 rappresentante designato dal mondo della Cooperazione Sociale
- 1 rappresentante designato dalle Associazioni economiche e di categoria operanti a livello locale
- 1 persona designata dal Sindaco che si sia distinta a livello locale per l'impegno profuso o per attività particolarmente significative nell'ambito delle problematiche di genere;

2.L'Organismo di parità è istituito con Decreto del Sindaco. Decorso 30 giorni dalla richiesta ufficiale di designazione ai soggetti di cui al precedente comma, il Sindaco in autonomia procede alla nomina dei soggetti di cui manchi la designazione.

3. Le dimissioni di un componente dell'Organismo devono essere comunicate per iscritto al sindaco e consegnate al protocollo comunale.

Art. 5

Funzioni del Presidente e modalità di funzionamento dell'Organismo

1.L'Organismo di parità è presieduto dall'Assessore delegato alle pari opportunità, che provvede anche alla convocazione delle riunioni. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste dei componenti, e ne coordina i lavori.

2. Nella prima seduta l'Organismo elegge tra i propri componenti, a maggioranza dei suoi componenti, un Segretario ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti nominati, a tal fine non si computa l'Assessore delegato. Le decisioni dell'Organismo sono prese a maggioranza dei presenti, conteggiando anche l'Assessore delegato. Dopo la terza assenza consecutiva non formalmente giustificata, il componente, previa comunicazione di avvio del procedimento, verrà dichiarato decaduto.

4. Nello svolgimento della sua attività l'Organismo può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

5. Le decisioni dell'Organismo non sono comunque vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

6. Le Convocazioni dell'Organismo, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse, in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza l'Organismo può essere convocato con 24 ore di preavviso. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e le proposte oggetto di esame.

7. L'Organismo si riunisce nei locali dell'Amministrazione Comunale e, per ogni incontro, sarà cura del Segretario redigere un verbale che verrà sottoscritto anche dal Presidente.

8. Per le attività di carattere amministrativo l'Organismo di parità si avvale del personale amministrativo dei Servizi Sociali.

Art. 6

Durata in carica

1. Il mandato dei componenti dell'Organismo di parità cessa con la scadenza dell'Amministrazione Comunale che lo ha istituito.

2. I componenti dell'Organismo svolgono la propria attività a titolo gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso, gettone o rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative proposte dall'Organismo di parità che l'Amministrazione riterrà di sostenere saranno approvate dalla Giunta Comunale che ne indicherà le fonti di finanziamento negli stanziamenti di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione dell'organo competente, è pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati eventuali regolamenti e disposizioni precedentemente adottate dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.